MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

**IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO***

**VISTO** il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

**IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO***

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 44, comma 11-*bis*, il quale dispone che, in deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, entro il limite massimo di spesa di € 216.000.000,00 per l'anno 2016 e di € 117.000.000,00 per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e che, al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 53-*ter*, il quale dispone che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 possono essere destinate dalle Regioni, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 140 e 141, che disciplinano un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo;

**VISTO** il successivo comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che prevede, nelle aree di crisi industriale complessa, la concessione di un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

**IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO***

**VISTO** il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che pone a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 140, 141 e 142, pari ad € 34.000.000,00 per l'anno 2018;

**VISTO** il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'articolo 25-*ter*, il quale dispone che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142 della legge n. 205 del 2017 è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale e che al relativo onere si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143 della legge n. 205 del 2017;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 1-*ter*, comma 1, il quale dispone che, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, ai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e che alla copertura del relativo onere, pari a € 2.430.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della stessa Regione di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 119 del 2018;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, con cui l'INPS ha richiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione dell'intervento *ex* articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, quantificate in € 1.517.951,77 sul capitolo INPS 8E1203623;

**VISTO** l'ordine di pagare ad impegno contemporaneo n. 448 del 14 ottobre 2022 con il quale è stata corrisposta all'INPS, a rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma di € 1.517.951,77;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 22706 del 24 ottobre 2023 con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2022 per il finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, quantificate in € 912.048,23 sul capitolo INPS 8E1203623;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

**IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO***

**CONSIDERATO** che, con la medesima nota, l'INPS specifica che, per l'intervento in questione, la richiesta di rimborso si riferisce a prestazioni erogate dall'Istituto nel corso dell'anno 2022, facenti riferimento a periodi di competenza precedenti all'anno di consuntivazione;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo di € 912.048,23 in favore dell'INPS, ai sensi all'articolo 1-*ter*, comma 1 del decreto-legge n. 104 del 2020

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo di € 912.048,23 (euro novecentododicimilaquarantotto/23), a totale copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2022, ai sensi della normativa sopra richiamata.

**Articolo 2**

1. La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito - sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2020 (PG 01).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

*Gennaro Gaddi*

GADDI GENNARO

Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.10.30 10:09:15 +01'00'